



Giustizia amministrativa

A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Consiglio
Tribunali A

[Torna alla pagina precedente](#)

N. 03317/2015 REG.PROV.CAU.
N. 05624/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello nr. 5624 del
2015, proposto da ASSOCIAZIONE
COORDINAMENTO DEI
RESIDENTI DELLA CITTÀ
STORICA, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avv. Maria
Athena Lorizio, con domicilio eletto
presso la stessa in Roma, via Dora, 1,

contro

ROMA CAPITALE, in persona del
Sindaco *pro tempore*, rappresentata e
difesa per legge dall'avv. Luigi

D'Ottavi, domiciliata in Roma, via del
Tempio di Giove, 21,

nei confronti di

- C.A.M. S.r.l., in persona del legale
rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avv.ti
Raffaele Izzo e Diego Vaiano, con
domicilio eletto presso il primo in
Roma, Lungotevere Marzio, 3;

- il MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI, in persona
del Ministro *pro tempore*, rappresentato
e difeso *ope legis* dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliato
presso la stessa in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

- AUTORITÀ DI BACINO DEL
FIUME TEVERE, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, non
costituita;

- la ASSOCIAZIONE ABITANTI
CENTRO STORICO DI ROMA, in
persona del legale rappresentante *pro
tempore*, e i signori Stefano
SINIBALDI, Giovanna
BORSELLINO, Gianfranco
ISERNIA e GIOVANNI FIGÀ-
TALAMANCA, non costituiti;

- la ASSOCIAZIONE AMICI DI VIA GIULIA E ROMA RINASCIMENTALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Fera, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, Sezione Seconda, nr. 1690 depositata in data 16 aprile 2015, con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione degli effetti del permesso di costruire, prot. nr. 38 del 2 gennaio 2015, rilasciato da Roma Capitale, Dipartimento Mobilità e Trasporti, alla società C.A.M. S.r.l., relativo al parcheggio in Largo Perosi – Lungotevere Sangallo – via Giulia - via della Moretta.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, di C.A.M. S.r.l., del Ministero Per i Beni e le Attività

Culturali e dell'Associazione Amici di via Giulia e Roma Rinascimentale;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 28 luglio 2015, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi l'avv. Lorzio per parte appellante, l'avv. Fera per l'Associazione Amici di via Giulia, l'avv. Izzo per C.A.M. S.r.l. e gli avv.ti dello Stato Pucciariello e Varone per l'Amministrazione statale;

Ritenuto, preliminarmente, di dover disattendere l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dalle parti appellate all'odierna udienza cautelare, in quanto il giudizio di primo grado risulta allo stato pendente;

Ritenuto che l'istanza cautelare appare meritevole di accoglimento, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., al solo fine di sollecitare il

primo giudice ad una celere fissazione dell'udienza di merito, in quanto nel bilanciamento degli interessi in comparazione va accordata prevalenza – tenuto conto anche dello stato di avanzamento dei lavori – all'esigenza di evitare i rischi, anche per la pubblica e privata incolumità, che deriverebbero da un'interruzione dell'*iter* realizzativo dell'opera;

Ritenuto, tuttavia, che si rende opportuno approfondire nel merito – anche sul piano tecnico – la questione della sussistenza o meno di una rilevante differenza, quanto alla diversa quota di scavo, fra il progetto del 2007-2010 e la variante del 2014, e quindi della necessità (o meno) di acquisizione di nuova V.I.A. in relazione a quest'ultima;

Rilevato che non osta, all'invito a una sollecita fissazione dell'udienza di merito, la circostanza che allo stato la causa dinanzi al T.A.R. risulta cancellata dal ruolo, dal momento che – in disparte la facoltà per parte ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione – la detta cancellazione,

almeno a quanto è dato evincere dagli atti, non risulta disposta su concorde richiesta delle parti;

Ritenuto, quanto all'istanza di cancellazione formulata da parte appellante ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ., che le frasi indicate a verbale (e, segnatamente, quelle riportate a pag. 15 della memoria di C.A.M. S.r.l.) non appaiono esorbitare i limiti di una sia pur energica critica alla strategia processuale di controparte;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 5624/2015) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Respinge l'istanza di cancellazione proposta da parte appellante ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ.

Tenuto conto delle ragioni e dei limiti dell'accoglimento, compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere,

Estensore

Andrea Migliozi, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

